

**COMUNE DI TAVARNELLE VAL DI PESA
(PROV. DI FIRENZE)**

**Regolamento per la installazione delle insegne
di esercizio, dei cartelli pubblicitari, delle
tende solari.**

**Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.12 del 24/02/2004
Modificato (art.5) con deliberazione del Consiglio Comunale n.64 del 20.09.2007**

Aggiornamento 31/08/2007

COMUNE DI TAVARNELLE VAL DI PESA
(PROV. DI FIRENZE)

**Regolamento per la installazione delle insegne di esercizio, dei
cartelli pubblicitari, delle tende solari.**

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Condizioni e limitazioni per la pubblicità lungo le strade

L'installazione di mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse, fuori dai centri abitati, consentita dall'art. 23 del D.Lgs. del 30.04.1992 n.285 modificato dall'art. 13 del D.Lgs. del 10.09.1993 n. 360 è soggetta alle condizioni, limitazioni e prescrizioni previste da detta norma e dalle modalità del Regolamento di attuazione del nuovo codice della strada emanato con DPR del 16.12.1992 n.495 e modificato con DPR 16.09.1996 n.610.

Art. 1
Ambito di applicazione e contenuto del Regolamento

Le norme del presente Regolamento si applicano in tutto il territorio del Comune di Tavarnelle Val di Pesa e riguardano specificatamente la disciplina per le installazioni di: insegne d'esercizio, cartelli pubblicitari, tende solari, che siano visibili dalle vie e dalle piazze pubbliche.

Art. 2
Insegne di esercizio

Per insegne, d'esercizio si intendono le scritte, tabelle e simili a carattere permanente, esposti esclusivamente nella sede e nelle pertinenze di un esercizio o di una attività che contengano il nome dell'esercente o la ragione sociale della ditta, la qualità dell'esercizio o la sua attività permanente, l'indicazione generica delle merci vendute o fabbricate o dei servizi che vengono prestati; le caratteristiche di tali mezzi pubblicitari devono essere tali da adempiere alla loro funzione, esclusiva o principale, che è l'identificazione immediata dell'attività.

Art. 3
Cartelli pubblicitari

Per cartelli pubblicitari si intendono tutti quei mezzi collocati su pali o su supporti autonomi di qualsiasi tipo che tendono ad attirare l'attenzione su determinati prodotti, servizi od attività di qualsiasi natura, esposti in luogo diverso da quello di esercizio o di una qualsivoglia attività.

Art. 4
Tende solari

Per tende solari si intendono solo quelle (a capotta, a caduta, a sporgenza, ecc.), in tessuto di varia natura, poste in corrispondenza degli accessi a botteghe, negozi e mostre, prospicienti i luoghi di attività medesimi.

TITOLO II
PROCEDURA AMMINISTRATIVA

Art. 5
Obbligo di autorizzazione

Non possono essere installati o esposti insegne, targhe, cartelli, tende solari e altri mezzi pubblicitari situati in luogo pubblico o da esso visibili, senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione comunale.

Chiunque intende installare i mezzi pubblicitari e le tende solari, di cui al comma precedente, deve farne preventiva domanda al fine di ottenere l'autorizzazione in conformità a quanto previsto dalla modulistica e producendo la documentazione indicata dal competente Servizio.

Nell'ambito di iniziative tese alla valorizzazione delle attività commerciali e artigianali, il Servizio Assetto del Territorio può predisporre, di propria iniziativa o sulla base di proposte presentate da operatori del settore in forma singola o associata, uno o più modelli di targa che per la congruità dei materiali, della forma, dei colori e delle dimensioni possano essere installati senza apposita autorizzazione. In tal caso il modello proposto viene sottoposto obbligatoriamente al parere della Commissione Edilizia ed approvato con determina del Responsabile del servizio competente.

Art. 6
Domande di autorizzazione

Le domande di cui al precedente articolo 5 giungeranno ad autorizzazione o riceveranno motivato diniego entro 30 giorni dal loro arrivo all'Ufficio, che ha il compito di esaminarle secondo uno stretto ordine cronologico di presentazione al protocollo del comune.

I termini di cui sopra sono sospesi fino alla presentazione della diversa soluzione o della documentazione integrativa richiesta dal competente ufficio comunale.

L'ufficio competente può presentare richiesta di integrazione o modifiche alla soluzione progettuale presentata entro 15 giorni. In tal caso il procedimento viene sospeso e riprende a decorrere dalla presentazione di quanto richiesto. Qualora entro 60 giorni non vengano presentate le integrazioni o le modifiche richieste, la pratica viene archiviata.

Art. 7
Efficacia delle autorizzazioni e revoche

Le autorizzazioni possono prevedere condizioni determinanti per la loro efficacia anche basate sulle caratteristiche stabilite dal competente ufficio comunale. Allo scopo di stabilire tali prescrizioni, l'ufficio competente può avvalersi del parere della Commissione Edilizia. I lavori di installazione devono essere eseguiti entro un anno dal rilascio dell'Autorizzazione, pena la decadenza della stessa. Le Autorizzazioni sono rilasciate restando in ogni caso impregiudicati i diritti dei terzi.

Per motivate sopravvenute ragioni di pubblico interesse, fra le quali è annoverato in particolare l'adeguamento della segnaletica stradale, le autorizzazioni possono essere revocate in qualsiasi momento o non rinnovate, con conseguente obbligo di ripristino della situazione antecedente.

TITOLO III

INSEGNE D'ESERCIZIO E MEZZI PUBBLICITARI ASSIMILATI

Art. 8

Classificazione delle insegne d'esercizio

Le insegne di esercizio e i mezzi pubblicitari ad esse assimilabili quanto alla loro consistenza fisica possono essere costituite, a scopo esemplificativo, da vetrofanie e vetrografie, iscrizioni dipinte o comunque riportate su qualsivoglia supporto, plance, targhe, pannelli, fili di neon, cassonetti, lettere staccate, intagliate o comunque applicate.

Le insegne, le targhe e i pannelli si suddividono inoltre in due tipi definiti a seconda che siano luminosi o non luminosi:

Art. 9

Localizzazione delle insegne

Di norma l'insegna deve essere installata nell'arredo della vetrina o nel sopralluce dell'esercizio al quale si riferisce e non sporgere di oltre 2 cm dal filo esterno del muro.

Nel caso che ciò non sia possibile per documentate ragioni, l'insegna, posta a parete, di fianco o al di sopra dell'esercizio, dovrà comunque rigorosamente rispettare le partizioni architettoniche dell'edificio; in tal caso non potranno essere autorizzate insegne a cassonetto.

Per documentata necessità è consentito derogare dalle limitazioni di cui sopra quando ricorre una delle seguenti condizioni:

-che l'insegna debba essere installata in una zona industriale;

-che l'insegna sia di pertinenza di un pubblico esercizio o di un servizio di pubblica utilità.

In ogni caso, oltre alla documentata necessità ed alla verifica delle condizioni di cui sopra, la deroga potrà essere concessa esclusivamente sentendo il parere della Commissione Edilizia e riconoscendo che l'insegna che si intende installare risulta adeguata alle caratteristiche del paesaggio e del contesto edificato in cui si colloca.

E' comunque sancito che per tutte le insegne richieste, anche se non espressamente vietate a norma di regolamento, devono essere riconosciuti, da parte dell'Amministrazione Comunale, quei requisiti oggettivi (tipologia, dimensioni, colori, materiali impiegati, composizione delle scritte e dei disegni, posizionamento, ecc.), tali da consentirne, ai fini di una valida salvaguardia del decoro e di rispetto dell'ornato urbano, un loro confacente ed armonico inserimento nel contesto ambientale ed architettonico della città.

Art. 10

Cartellonistica

1. La cartellonistica stradale è così classificata:

a) secondo la funzione (posters affissivi o luminosi, cartelli o altri mezzi pubblicitari)

1- pubblicitari specifici di attività e produzione locale;

2- pubblicitari in genere;

3- informativi specifici e ubicazionali di attrezzature, servizi locali, attività, ecc.

Per informativi specifici ed ubicazionali devono intendersi i cartelli, le frecce di avviamento o gli altri mezzi aventi per oggetto la segnalazione di luoghi o di edifici di interesse turistico, storico, religioso, sanitario, di interesse pubblico comprese le stazioni di rifornimento, di assistenza tecnico-stradale, i laboratori artigianali-industriali, gli esercizi commerciali, ecc.

b) secondo le caratteristiche tecniche:

1- con sorgente di luce propria: luminosi

2- con sorgente di luce esterna: illuminati

3- senza luce.

2. Ciascun tipo può avere la seguente collocazione:

- a parete;
- isolato.

3. I cartelli isolati possono essere monofacciali, bifacciali o polifacciali.

Art. 11

Modalità per l'installazione della cartellonistica

La installazione di mezzi pubblicitari compresi nella categoria della cartellonistica come sopra definita è consentita mediante autorizzazione comunale rilasciata secondo i criteri, tempi e modalità stabiliti nel precedente art. 6 a proposito delle insegne di esercizio.

Nel caso di impianti di arredo urbano, cartellonistica e frecce di avviamento alle attività per le quali intervenga una eventuale convenzione tra il Comune e un soggetto esterno a cui viene affidata la gestione della materia, l'obbligo di acquisizione dell'atto abilitativo si intende assolto quando l'installazione avvenga tramite tale soggetto esterno.

Art. 12

Limitazioni particolari per l'installazione della cartellonistica

Per l'installazione di impianti cartellonistici valgono tutte le disposizioni e le limitazioni contenute nella vigente legislazione statale e regionale in materia di tutela di Beni Culturali e Ambientali e nel vigente Codice della Strada e relativi regolamenti attuativi.

Non è consentita la installazione di cartellonistica nelle zone vincolate ai sensi del Titolo II del D.Lgs. 490/99 ed in prossimità degli edifici vincolati ai sensi del Titolo I del medesimo D.Lgs..

TITOLO IV

TRANSITORIE E FINALI

Art. 13

Verifiche periodiche e revoche

Le insegne, le targhe e i pannelli d'esercizio, i cartelli pubblicitari, le tende solari e gli altri mezzi pubblicitari sono soggetti a periodici accertamenti sul loro stato di conservazione.

Qualora venga accertato che lo stato di conservazione non sia più rispondente alle esigenze di estetica e di statica, o risulti il venire meno dell'interesse all'esposizione da parte del titolare dell'autorizzazione, l'Amministrazione Comunale potrà revocare l'autorizzazione ed ordinare la rimozione del mezzo pubblicitario obbligando, se necessario, anche il proprietario dell'immobile, alla restituzione in pristino.

Trascorso inutilmente il termine assegnato, l'Amministrazione comunale procederà alla rimozione coattiva, addebitando agli interessati tutte le spese sostenute per l'intervento, decorsi sei mesi dal quale il materiale rimosso potrà essere smaltito.

Art. 14

Rimozioni dei mezzi abusivi

L'Amministrazione comunale può ordinare la rimozione delle insegne, delle targhe, dei pannelli, delle tende solari e di ogni altro mezzo pubblicitario collocato abusivamente.

Trascorso inutilmente il termine assegnato, l'Amministrazione comunale procederà alla rimozione coattiva, addebitando agli interessati tutte le spese sostenute per l'intervento, decorsi sei mesi dal quale il materiale rimosso potrà essere smaltito.

Art. 15

Sanzioni amministrative e obbligo di rimozione

Per le violazioni alle norme del presente regolamento, tra le quali in particolare l'installazione o l'esposizione di mezzi pubblicitari o di tende solari in mancanza della prescritta autorizzazione nonché l'inosservanza di condizioni dettate con l'autorizzazione stessa, si applicano sanzioni amministrative comprese tra il minimo e il massimo previsto dalla legge 689/1981.

Sarà altresì sanzionabile nella stessa misura la mancata esibizione dell'autorizzazione - da conservarsi in originale o in copia presso l'esercizio in modo che esso sia immediatamente presentabile agli agenti accertatori al momento del loro sopralluogo.

La sanzione amministrativa si applica distintamente alla ditta installatrice, alla ditta per la quale viene effettuata la pubblicità ed al soggetto che acconsente alla installazione del mezzo pubblicitario in luogo di propria pertinenza.

La determinazione dell'entità delle sanzioni applicabili ha luogo mediante apposito atto amministrativo.

Art. 16 **Norma transitoria**

Tutte le insegne, le targhe, i cartelli, le tende solari e gli altri mezzi pubblicitari presenti sul territorio ed in contrasto con le norme del presente Regolamento, anche se muniti di autorizzazione rilasciata prima della sua entrata in vigore, dovranno essere rimossi a cura del titolare dell'autorizzazione entro il termine massimo di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento; il mancato rispetto di tale adempimento comporterà il dichiarato stato di abusività delle installazioni, con le ulteriori conseguenze di cui ai precedenti articoli 14 e 15.
